



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2011

=====

ADDI' 11/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 526

Oggetto:

Comune di Montefiascone (Vt). Progetto d'ampliamento di una cava di silice in località "Morticini". Impresa Fumoso Bruno S.a.s. di Fumoso Bruno & C. Autorizzazione paesaggistica.



**OGGETTO: Comune di Montefiascone (Vt).**  
 Progetto d'ampliamento di una cava di silice in località "Morticini".  
 Impresa Fumoso Bruno S.a.s, di Fumoso Bruno & C.  
 Autorizzazione paesaggistica.

### LA GIUNTA REGIONALE



**Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISEO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

**VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

**VISTO** l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...";

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

**VISTA** la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004

526 11 NOV. 2011 R

n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

**VISTA** la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007";

**VISTO** l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007, e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

**VISTA** la nota del 14 novembre 2006 con la quale l'Impresa Fumoso Bruno S.a.s. di Fumoso Bruno & C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione relativamente al progetto d'ampliamento dell'attività estrattiva in località "Morticini" nel Comune di Montefiascone (Vt);

**VISTA** la determinazione n. C2414 del 22.09.2009 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Attività Produttive, Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha considerato, ai sensi della L.R. n. 17/2004, come raro, il materiale da estrarre dalla Società Fumoso Bruno S.r.l. nella cava sita in località "Morticini" nel territorio del Comune di Montefiascone (Vt);

**VISTA** la nota n. 205670 del 19.11.2007 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2/A4, Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, in fase di procedura di verifica ai sensi dell'art. 32 parte II del D.Lgs. 152/2006, ha escluso l'attività in questione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e ha individuato le prescrizioni nella nota stessa riportate;

**VISTA** la determinazione B0464 del 18.02.2008 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha concesso nulla osta, ai soli fini del R.D.L. n. 326/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali vincoli ostatici esistenti nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Soc. Fumoso Bruno S.a.s. per eseguire i movimenti terra per la realizzazione del progetto di ampliamento e recupero ambientale della cava di silice sulla superficie ricadente nella particella n. 11/p del foglio 4 del Catasto terreni del Comune di Montefiascone in località "Morticini";

**VISTA** la nota n. 201436/2006 del 20.12.2010, con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province VT e RI, in merito a quanto previsto dall'art. 146, comma 7 del DLgs 42/2004, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la Relazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in argomento, al fine dell'espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato art. 146, riguardante l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica;

**ATTESO** che la citata Soprintendenza non ha provveduto ad esprimere detto parere di competenza entro i sessanta giorni previsti dall'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004;

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche;

\* CON LE CONDIZIONI NELLA NOTA STESSA RIPORTATE



526 11 NOV. 2011. h

**LO STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO**

**RILEVATO** che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali la Relazione Paesaggistica, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

**VISTA** la relazione n. 201436/2006 del 23.06.2011 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella stessa riportate, nei riguardi del progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di silice esistente nel comune di Montefiascone (Vt) in località "Morticini" fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni;

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;  
**all'unanimità**

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1998, il progetto d'ampliamento dell'attività estrattiva in località "Morticini" nel Comune di Montefiascone (Vt) per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione n. 201436/2006 del 23.06.2011 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A;

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Tav. 01 Elaborati grafici;
- R.01 Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale;
- R.02 Relazione Geologico, Tecnica, Mineraria;
- R.03 Relazione Agronomica;
- R.04 Studio di Impatto Ambientale;
- R.05 Studio di Inserimento Paesistico SIP, RELAZIONE PAESAGGISTICA
- ELABORATO CONTENENTE ALLEGATI E DICHIARAZIONI

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 NOV. 2011





L'area d'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°1, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. c) del D.Lgs 42/2004, in quanto compresa all'interno della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 6, 14, 38 e 39 del P.T.P. Ambito Territoriale n°1. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio è presente tra gli elaborati allegati alla documentazione esaminata.

In merito al corso d'acqua pubblico va rilevato che l'area di cava esistente e l'area di stoccaggio sono esterne alla fascia di rispetto di 150 metri. L'ampliamento non verrà realizzato in aderenza della cava esistente in quanto non vi è sufficiente materiale idoneo nelle sue immediate adiacenze. E' comunque prevista una fascia di rispetto di 30 metri dal corso d'acqua pubblico, che garantisce il rispetto della vegetazione ripariale esistente.

Le N.T.A. del P.T.P.R., adottato con DD.GG.RR. nn. 556/07 e 1025/07, disciplinano l'intervento con gli artt. 35 e 50. Il primo riprende la citata normativa di tutela dei corsi delle acque pubbliche, mentre il secondo disciplina le attività estrattive, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 24/1998. La norma introdotta dal P.T.P.R., al comma 3, inoltre limita le possibilità di ampliamento delle attività estrattive al 50% dell'estensione della cava madre. Contrariamente, la superficie dell'ampliamento proposto è di poco inferiore al doppio dell'attuale area di cava.

L'art.72 della L.R. n. 31 del 24/12/2008 prevede che ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14/02/2008, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del P.T.P.R., si applica la normativa prevista dal P.T.P. vigenti. Pertanto, quanto disposto dall'art.50 comma 3 delle N.T.A. del P.T.P.R. non trova applicazione nel caso in esame.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, con Det.ne Regionale n°C2414 del 22/09/2009, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto "... ha un contenuto di Si O2 maggiore del 60%, tale da renderlo utilizzabile per la produzione del clinker che è il costituente principale per la produzione del cemento bianco";.

L'attività in questione è stata esclusa dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in fase di procedura di verifica ai sensi dell'art. 32, parte II del D.Lgs 152/2006 con nota prot. 205670 del 19/11/2007 del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con prescrizioni.

L'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Montefiascone come Zona E, Sottozona E1 "Agricola di primaria importanza", dove le Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 35 punto 31, consentono l'esercizio dell'attività estrattiva.

### 3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 19.000 mq, che si sommano ai circa 11.000 mq della cava madre, ed è interamente compresa nella campagna del Comune di Montefiascone. La porzione di terreno interessata dall'ampliamento è individuata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 4 part.lla 11/parte, mentre la parte autorizzata interessa il Foglio 4 part.lla 62/parte, 190, 192/parte, 18, 19/parte, 20/parte e 23/parte.

Inoltre il progetto prevede l'interessamento di un'ulteriore porzione di terreno, in loc. La Selva nel Comune di Montefiascone, dove andrebbe realizzata una sistemazione agricola con uno sbancamento di 98.000 mc che andrebbe utilizzato per il recupero dell'area di cava. L'area in questione, individuata nel foglio 10 particella 206/parte, si estende per circa 27.000 mq ed è priva di vincoli paesaggistici. Al termine dello sbancamento, che comporterà una minore pendenza del suolo, nell'area in questione verrà sistemato uno strato di terreno agrario, così da ricondurla alla naturale vocazione agricola, ma con un miglior livello di favorabilità.

### 4. Descrizione dell'attività

In base all'allegata documentazione agli atti, la cava oggetto d'ampliamento è stata autorizzata con L.R. 1/1980 ed è stata oggetto di ulteriori autorizzazioni di ampliamento o di proroga. Le aree interessate fino ad oggi dall'attività in questione sono esterne ai beni di cui all'art. 134 comma 1 del D.Lgs 42/2004, pertanto l'attività estrattiva non ha mai necessitato di autorizzazioni paesaggistiche prima dell'ampliamento in discussione.



L'area d'intervento ricade all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°1, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. c) del D.Lgs 42/2004, in quanto compresa all'interno della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 6, 14, 38 e 39 del P.T.P. Ambito Territoriale n°1. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998, mentre i rimanenti dettano disposizioni in merito all'opportunità ed alle modalità di redazione dello Studio di Inserimento Paesaggistico. Detto Studio è presente tra gli elaborati allegati alla documentazione esaminata.

In merito al corso d'acqua pubblico va rilevato che l'area di cava esistente e l'area di stoccaggio sono esterne alla fascia di rispetto di 150 metri. L'ampliamento non verrà realizzato in aderenza della cava esistente in quanto non vi è sufficiente materiale idoneo nelle sue immediate adiacenze. E' comunque prevista una fascia di rispetto di 30 metri dal corso d'acqua pubblico, che garantisce il rispetto della vegetazione ripariale esistente.

Le N.T.A. del P.T.P.R., adottato con DD.GG.RR. nn. 556/07 e 1025/07, disciplinano l'intervento con gli artt. 35 e 50, il primo riprende la citata normativa di tutela dei corsi delle acque pubbliche, mentre il secondo disciplina le attività estrattive, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 24/1998. La norma introdotta dal P.T.P.R., al comma 3, inoltre limita le possibilità di ampliamento delle attività estrattive al 50% dell'estensione della cava madre. Contrariamente, la superficie dell'ampliamento proposto è di poco inferiore al doppio dell'attuale area di cava.

L'art.72 della L.R. n. 31 del 24/12/2008 prevede che ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14/02/2008, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del P.T.P.R., si applica la normativa prevista dal P.T.P. vigenti. Pertanto, quanto disposto dall'art.50 comma 3 delle N.T.A. del P.T.P.R. non trova applicazione nel caso in esame.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, con Det.ne Regionale n°C2414 del 22/09/2009, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto "... ha un contenuto di Si O2 maggiore del 60%, tale da renderla utilizzabile per la produzione del dinker che è il costituente principale per la produzione del cemento bianco".

L'attività in questione è stata esclusa dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in fase di procedura di verifica ai sensi dell'art. 32, parte II del D.Lgs 152/2006 con nota prot. 205670 del 19/11/2007 del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con prescrizioni.

L'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Montefiascone come Zona E, Sottozona E1 "Agricola di primaria importanza", dove le Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 35 punto 31, consentono l'esercizio dell'attività estrattiva.

### 3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 19.000 mq, che si sommano ai circa 11.000 mq della cava madre, ed è interamente compresa nella campagna del Comune di Montefiascone. La porzione di terreno interessata dall'ampliamento è individuata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Viterbo al Foglio 4 part.lla 11/parte, mentre la parte autorizzata interessa il Foglio 4 part.lla 62/parte, 190, 192/parte, 18, 19/parte, 20/parte e 23/parte.

Inoltre il progetto prevede l'interessamento di un'ulteriore porzione di terreno, in loc. La Selva nel Comune di Montefiascone, dove andrebbe realizzata una sistemazione agricola con uno sbancamento di 98.000 mc che andrebbe utilizzato per il recupero dell'area di cava. L'area in questione, individuata nel foglio 10 particella 206/parte, si estende per circa 27.000 mq ed è priva di vincoli paesaggistici. Al termine dello sbancamento, che comporterà una minore pendenza del suolo, nell'area in questione verrà sistemato uno strato di terreno agrario, così da ricondurla alla naturale vocazione agricola, ma con un miglior livello di favorabilità.

### 4. Descrizione dell'attività

In base all'allegata documentazione agli atti, la cava oggetto d'ampliamento è stata autorizzata con L.R. 1/1980 ed è stata oggetto di ulteriori autorizzazioni di ampliamento o di proroga. Le aree interessate fino ad oggi dall'attività in questione sono esterne ai beni di cui all'art. 134 comma 1 del D.Lgs 42/2004, pertanto l'attività estrattiva non ha mai necessitato di autorizzazioni paesaggistiche prima dell'ampliamento in discussione.

L'ampliamento verrà effettuato su un lotto non adiacente alla cava madre, posto però a breve distanza, sempre nell'area di bacino del materiale. Oltre all'area di cava è previsto l'uso di un terreno di circa 6.000 mq per il deposito temporaneo del materiale di scoperta, non interessato da beni di cui all'art. 134 comma f del D.Lgs 42/2004.

Il materiale da scavare è pari a 131.000 mc, dei quali 98.000 mc di materiale da destinare alla commercializzazione, mentre il rimanente verrà utilizzato per il ripristino ambientale al termine dell'attività, insieme a quello proveniente dalla zona di bonifica agraria il loc. la Selva. L'attività verrà basata su di una produzione annua di 20.000 mc, con una durata presumibile di cinque anni.

Il recupero dell'area proposto prevede il completo riempimento dell'area di cava per tutta l'altezza dei fronti, il raccordo con i terreni adiacenti e la sistemazione di uno strato di terreno vegetale. Inoltre verrà recuperata con le medesime modalità anche la cava madre, così da riportare l'intera area interessata negli anni all'attività estrattiva allo stato originario dei luoghi, per poi ricondurla all'utilizzazione agricola.

## 5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola. Inoltre, l'ampliamento consentirà di recuperare anche la cava madre.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si rende comunque necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni:

- gli adempimenti e gli obblighi assunti per le opere di recupero ambientale della parte in ampliamento e della cava madre, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- è fatto divieto di arrecare danni al vicino corso d'acqua pubblico ed alla vegetazione presente lungo gli argini, oltre che alla vegetazione boschiva presente intorno le aree in argomento; la presente prescrizione comprende anche la viabilità accessoria e le aree di deposito del materiale di scoperta.
- nel caso i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.


Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto di ampliamento dell'attività di estrazione di silice esistente nel Comune di Montefiascone, in località "Morticini", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi.

L'ISTRUTTORE

(arch. F. Saverio Riccietelli)



IL DIRIGENTE

(arch. Lidia Bonura)



IL DIRETTORE REGIONALE

(arch. Demetrio Carini)

